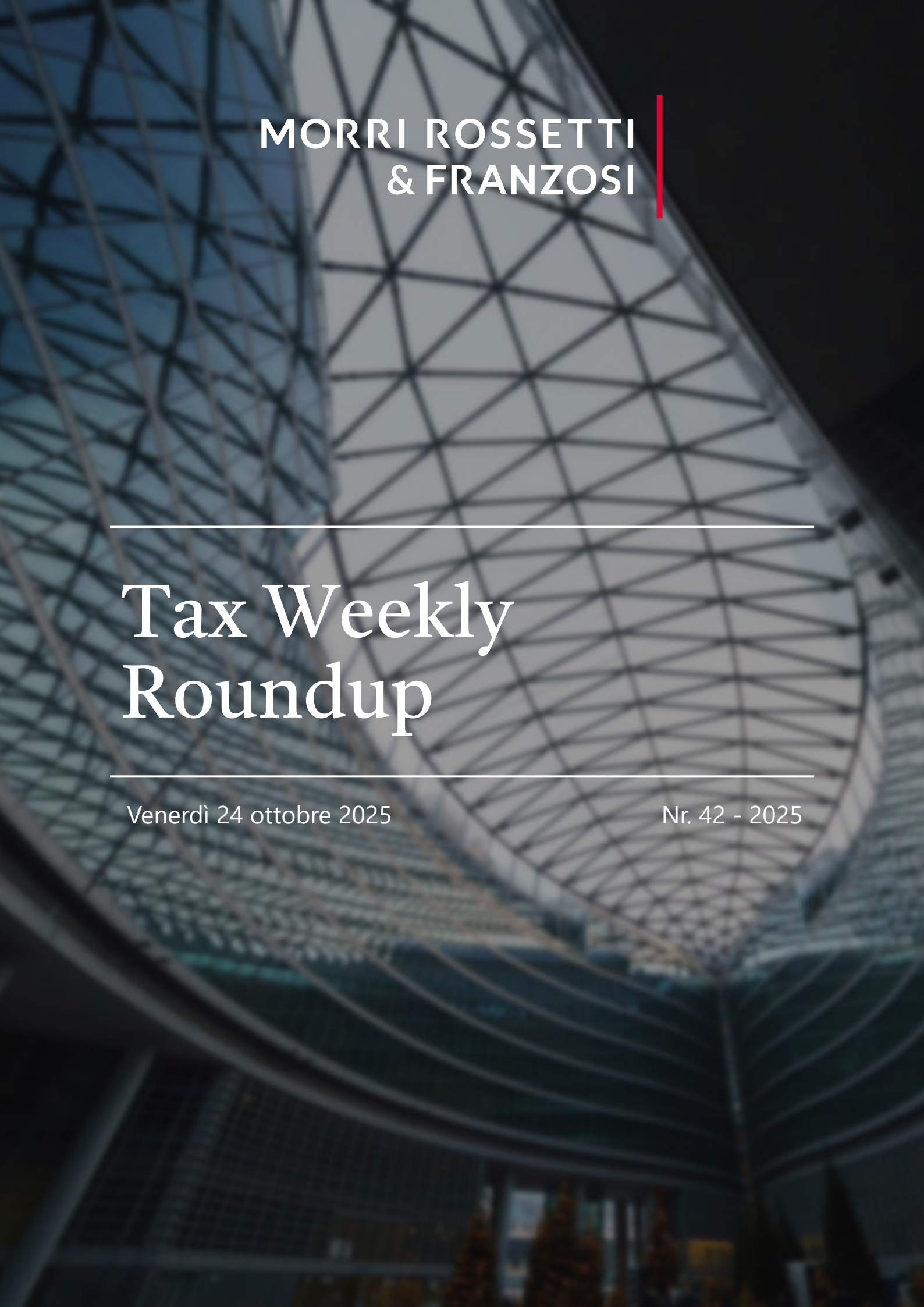


MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI



---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 24 ottobre 2025

Nr. 42 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Residenza fiscale all'estero: casa, rete familiare e conti correnti provano la presenza del centro di interessi
2. Licenza software dalla casa madre: non applicabile il metodo del *profit split*
3. Ritenuta del 30% sui premi di progettazione corrisposti a non residenti
4. Rimborsi chilometrici: concorrono alla formazione del reddito del professionista
5. Istituiti i codici tributo per versare l'IRES premiale per il 2025
6. Pubblicati gli elenchi *split payment* per il 2026

### **Residenza fiscale all'estero: casa, rete familiare e conti correnti provano la presenza del centro di interessi**

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 1880/25/2025, ha statuito che non è soggetto ad imposizione fiscale in Italia il contribuente che provi di aver stabilito all'estero la propria residenza e di avere all'estero il centro degli interessi economici e personali.

Nel caso esaminato, una contribuente aveva contestato l'accertamento per omissione della compilazione del quadro RW, relativo a disponibilità finanziarie detenute in Svizzera per il periodo di imposta 2012.

I giudici di prime cure avevano respinto il ricorso, ritenendo prevalente la presunzione di un legame con l'Italia, mentre i giudici di secondo grado, al contrario, hanno accolto l'appello sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente relativa all'effettivo trasferimento e alla collocazione a Zurigo del centro dei suoi interessi.

La Corte ha analizzato con attenzione i profili anagrafici, personali, patrimoniali ed economici utili a verificare il centro degli interessi e ha ritenuto decisiva la prova dell'iscrizione anagrafica a Zurigo, a partire dal mese di febbraio 2012, e la documentazione che dimostrava la disponibilità dell'abitazione a Zurigo con pagamenti riferibili alla contribuente e il successivo subentro nel contratto di locazione.

La Corte, inoltre, ha valorizzato l'esistenza di relazioni familiari prevalentemente localizzate in Svizzera e la cessazione delle cariche in Italia, nonché la costituzione e l'attività sostanziale di

una società svizzera di consulenza di cui la contribuente era socia e legale rappresentante.

Sul piano finanziario, poi, la Corte ha tenuto conto del trasferimento delle disponibilità dal conto corrente italiano a un conto in Svizzera avvenuto nel 2012.

Alla luce di questi elementi, la vicenda è stata ricondotta al criterio che vede nel domicilio e nel centro degli interessi il parametro decisivo per la determinazione della residenza fiscale, quando l'iscrizione anagrafica risulti trasferita all'estero.

La valutazione delle fonti documentali, dunque, ha portato a ritenere assorbita la questione dell'imponibile, con conseguente annullamento delle pretese impositive.

### **Licenza software dalla casa madre: non applicabile il metodo del *profit split***

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 1059/22/2025, ha esaminato la questione relativa al livello di integrazione delle attività all'interno di un gruppo ai fini dell'applicazione del metodo *profit split* e della rilevanza per il transfer pricing dell'ammortamento dell'avviamento.

Nel caso di specie, era stata mossa una contestazione nei confronti della casa madre italiana di un gruppo che concedeva in licenza un software alle consociate distributive e forniva servizi di installazione.

La casa madre sosteneva i costi di gestione e implementazione della piattaforma e svolgeva

l'attività di ricerca e di sviluppo, mentre le consociate si occupavano della parte commerciale.

La contribuente aveva predisposto gli oneri documentali in cui analizzava separatamente le transazioni di licenza e servizi con due distinti metodi di transfer pricing (Tnmm e Cup).

Secondo l'Ufficio, le attività di casa madre e delle consociate erano altamente integrate, così da giustificare l'utilizzo del metodo del *profit split* (PS), da applicarsi sui profitti di gruppo.

I giudici di secondo grado – confermando la sentenza di primo grado – hanno rigettato l'appello dell'Ufficio.

A fondamento della decisione, la Corte della Lombardia ha posto quanto previsto dall'Ocse, secondo cui il PS si applica quando entrambe le parti di una transazione apportano contributi unici e di rilevante valore e tali requisiti vanno ben al di là dell'integrazione connaturata ad un'attività sinergica che si può rinvenire in ogni gruppo nel coordinamento esercitato dalla casa madre.

Nel caso di specie, la casa madre svolgeva in autonomia le funzioni a maggior valore aggiunto e deteneva i beni immateriali di valore, in particolare il software.

Anche in relazione alle transazioni di installazione, il fatto che il personale della società italiana fornisse un supporto al personale locale delle consociate non aveva nulla a che fare con l'elevato livello di integrazione richiesto dall'Ocse.

### **Ritenuta del 30% sui premi di progettazione corrisposti a non residenti**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 21 ottobre 2025, n. 226, ha reso chiarimenti in ordine alla qualificazione e al conseguente trattamento fiscale dei premi corrisposti, a conclusione di un concorso di progettazione, a un partecipante non titolare di partita IVA, iscritto all'albo degli architetti ai soli fini contributivi figurativi, non residente e lavoratore dipendente all'estero.

In merito al trattamento fiscale del premio, l'Agenzia ha richiamato la disciplina di riferimento relativa alla qualificazione dei redditi e ai criteri

di territorialità di cui all'articolo 23 del TUIR, che considera prodotti nel territorio dello Stato i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.

Inoltre, l'articolo 29, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, dispone che le Amministrazioni dello Stato che corrispondono somme di cui all'articolo 25 del DPR n. 600/1973 (redditi da lavoro e altri redditi) effettuano all'atto del pagamento la ritenuta nella misura del 30%.

Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria le somme corrisposte alla persona fisica nel periodo d'imposta in cui dichiara di essere residente all'estero dovrebbero essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta del 30% prevista su compensi e prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti ai non residenti.

Per quanto attiene ai profili IVA, l'Agenzia ha ricordato che sono assoggettabili a imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione.

Affinché un'operazione rilevi ai fini del tributo occorre che sussistano congiuntamente i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.

Nel caso di specie, pur esistendo il requisito oggettivo, non sarebbe presente quello soggettivo, in assenza del carattere di abitudine dell'attività esercitata.

L'esercizio di arti e professioni si concretizza, infatti, qualora il lavoro autonomo sia svolto con carattere di abitudine e professionalità, a prescindere dall'ammontare dei corrispettivi percepiti.

La prestazione, nel caso di specie, deve considerarsi di natura occasionale e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

### **Rimborsi chilometrici: concorrono alla formazione del reddito del professionista**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 ottobre 2025, n. 270, ha chiarito che il rimborso delle spese chilometriche sostenute dai lavoratori autonomi, pur se commisurato ai chilometri effettivamente percorsi,



non rappresenta un rimborso di spese addebitate analiticamente al committente e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Di conseguenza, è ammessa la deducibilità delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione dell'incarico.

Un professionista ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se i rimborsi chilometrici, comprovati da riscontri oggettivi, come la misurazione della distanza tramite strumenti di mappatura stradale o evidenze a mezzo sistemi di addebito dei pedaggi autostradali, possano essere annoverati tra le spese che, se riaddebitate al cliente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in base all'articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

La nuova formulazione del reddito di lavoro autonomo, come risultante dal D.lgs. 192/2024, prevede, infatti, l'imponibilità di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale, con l'esclusione, dalla formazione del reddito, del rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico addebitate analiticamente al committente.

A fronte della non imponibilità dei rimborsi delle spese addebitate analiticamente, ne consegue la loro indeducibilità introducendo così una sostanziale neutralità fiscale di queste spese.

Con specifico riferimento ai rimborsi chilometrici, l'Agenzia ha evidenziato la mancanza del requisito dell'analiticità richiesta dalla norma per poter escludere il relativo rimborso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo, con la conseguenza che tali somme devono essere considerate, a tutti gli effetti, dei compensi, con l'ulteriore obbligo per il committente sostituto d'imposta di assoggettarli a ritenuta a titolo d'acconto del 20%.

### **Istituiti i codici tributo per versare l'IRES premiale per il 2025**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 17 ottobre 2025, n. 57/E, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24 e F24EP, dell'IRES premiale.

Come noto, l'articolo 1, commi da 436 a 444, della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES (dal 24% al 20%), per le società che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024, reinvestono una parte di tali utili in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia.

Per consentire il versamento tramite modello F24 dell'IRES con aliquota ridotta sono stati istituiti i codici tributo:

- **"2048"** denominato "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione";
- **"2049"** denominato "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo". In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

L'Agenzia ha, inoltre, precisato che per il codice tributo "2049", in caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con "0101".

La risoluzione ha istituito anche i codici tributo per consentire il versamento tramite modello "F24 enti pubblici" (F24 EP) dell'imposta.

In particolare, sono stati istituiti i codici:

- **"204E"** denominato "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione";
- **"205E"** denominato "IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo".

## **Pubblicati gli elenchi *split payment* per il 2026**

Il 20 ottobre 2025 sono stati pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni nei cui confronti si applicherà il meccanismo dello *split payment* per l'anno 2026.

Si ricorda che dallo scorso 1° luglio 2025 non sono più interessate dallo *split payment* le società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.

Tuttavia, alle società quotate che rientrano anche fra quelle controllate da Pubbliche Amministrazioni continua ad applicarsi il meccanismo dello *split payment*.

In base alla vigente formulazione dell'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, della L. 196/2009 e presenti nell'elenco "IPA" consultabile all'indirizzo [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it);

- di enti, fondazioni e società, di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, del DPR n. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo.

In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l'anno 2026 aggiornati al 20 ottobre 2025:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

**MORRI ROSSETTI & FRANZOSI** |